



Ministero della Giustizia

Scuola Superiore della Magistratura
Segreteria Particolare (Sp)
E - 29/03/2022 - Prot. N. 0003554 - 13.2
CONVENZIONE SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
CAPO GABINETTO



CONVENZIONE
SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO
ASSUNTO NELL' AMBITO DEL PNRR

TRA
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

PREMESSO che il Ministero della giustizia, per il tramite della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, ha fra i propri compiti, in riferimento al personale amministrativo sia delle aree funzionali sia dirigenziale, la predisposizione e l'attuazione del piano triennale e del piano annuale della formazione; la direzione, programmazione e vigilanza tecnica delle attività realizzate dalla Scuola di formazione; il coordinamento e l'indirizzo delle attività di formazione e aggiornamento degli uffici di formazione presenti sul territorio.

PREMESSO che la Scuola Superiore della Magistratura articola la propria attività anche nel settore della formazione degli operatori della giustizia diversi dai magistrati ed è preposta, tra l'altro, alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali, alla organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione, allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia (Statuto, articoli 2, lett. l), n) e o) e 13, lett. g));

RILEVATO che il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, prevede, nell'ambito del progetto Capitale Umano del Ministero della giustizia, che l'Amministrazione giudiziaria proceda alla assunzione, con contratti a tempo determinato, di 16.500 unità di personale non magistratuale con la qualifica di nuovo conio di "addetti all'ufficio per il processo" (in due distinte *tranches* di pari entità, in servizio l'una dopo l'altra senza soluzione di continuità);

RICHIAMATO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e, in particolare, il Capo II - "Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa" del Titolo II - "Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR", laddove,

all'articolo 11 e all'Allegato II, n. 1, delinea il nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo come una qualifica, competente anche in ambiti schiettamente amministrativi, ma altresì con compiti di diretto supporto all'attività giurisdizionale, inserita in una struttura di staff, l'ufficio per il processo, preposta alla corale attività che segue l'iter procedimentale di una controversia, sino alla fase decisoria e motivazionale;

RILEVATO che queste competenze, strettamente contigue all'attività del magistrato giudicante, sono così specificate dal citato Allegato II, n. 1: *“studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati”*;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 16, comma 1, del menzionato decreto-legge n.80 del 2021, ai sensi del quale il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale assunto a tempo determinato e destinato all'ufficio per il processo, attraverso specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica;

RILEVATO che il comma 3 del menzionato articolo 16 provvede all'integrale finanziamento, con risorse europolitane (Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), della suddetta attività formativa del nuovo personale, autorizzando il Ministero della giustizia alla spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024;

CONSIDERATO che i vincitori del concorso pubblico per titoli e prova scritta per 8.171 addetti all'ufficio per il processo hanno preso servizio a far data dal 14 febbraio 2022, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi, ed è imminente la definizione della parallela procedura di reclutamento per 79 ulteriori unità destinate agli uffici giudiziari della Corte di appello di Trento;

RITENUTO che si rende pertanto necessario adottare con urgenza tutte le ulteriori misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al Progetto Capitale Umano del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare ogni attività diretta all'erogazione di percorsi formativi per il personale amministrativo di nuova nomina addetto all'ufficio per il processo, al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati nel Piano, la piena operatività di tali risorse umane;

CONSIDERATO che le peculiarissime funzioni e competenze attribuite dalla legge al profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo, connesse alla sfera più propriamente giurisdizionale, impongono di condividere l'analisi dei fabbisogni formativi e la pianificazione dell'attività didattica con la Scuola Superiore della Magistratura, quale soggetto istituzionalmente preposto in via esclusiva alla formazione e all'aggiornamento dei magistrati ordinari, in ragione della comunanza di ambiti lavorativi e della conseguente necessità di integrazione e coordinamento nell'attività formativa in favore di entrambe le categorie.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Obiettivi della Convenzione)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Il Ministero della giustizia (in prosieguo, "il Ministero") assicura una formazione del personale assunto con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo idonea a garantire un effettivo supporto tecnico-giuridico all'attività dell'Ufficio giudiziario presso cui prestano servizio, nel pieno rispetto dell'autonomia della giurisdizione. A tal fine si impegna, anche in base ai fabbisogni formativi segnalati dagli Uffici giudiziari, a favorire l'acquisizione di conoscenze teoriche o pratiche e di competenze applicative relative ai diversi ambiti della giurisdizione civile e penale.

La Scuola Superiore della Magistratura (in prosieguo, "SSM") si impegna a contribuire al conseguimento di tali obiettivi.

Articolo 2

(Contenuti formativi)

La SSM e il Ministero si impegnano alla condivisione dei materiali didattici, già nella loro disponibilità ovvero ottenuti ai sensi della presente Convenzione.

Il Ministero, responsabile della formazione degli addetti all'ufficio per il processo, può richiedere alla SSM la disponibilità a contribuire alla predisposizione di contenuti didattici per la loro formazione.

La SSM può mettere a disposizione del Ministero i materiali didattici (nella forma di video, podcast, modelli, relazioni, etc.) già realizzati o indicare docenti chiamati a realizzarne di nuovi.

Per la realizzazione dei nuovi contenuti didattici il Ministero si avvale della propria organizzazione logistica e tecnologica.

I contenuti didattici, una volta realizzati, sono sottoposti all'approvazione della SSM e messi a disposizione di entrambe le parti, in formato testuale o multimediale, per l'utilizzo diretto da parte dei discenti mediante accesso alla piattaforma e-learning del Ministero e al sito internet della SSM.

La SSM, su richiesta del Ministero, cura la formazione dei magistrati chiamati a utilizzare i materiali didattici nell'ambito della convenzione.

Articolo 3

(Didattica in materia di servizi di cancelleria)

Il Ministero cura in autonomia la pianificazione dell'attività formativa avente ad oggetto i servizi di cancelleria, anche con illustrazione delle potenzialità e del funzionamento degli applicativi in uso al personale amministrativo presso gli Uffici giudiziari e l'Amministrazione centrale, dandone informazione alla SSM, cui spetta di valutare la possibilità che vi partecipino magistrati come discenti o docenti.

Articolo 4

(Supporto amministrativo e logistico)

Il Ministero assicura, su richiesta della SSM, il necessario supporto amministrativo e logistico.

Articolo 5

(Partecipazione ai corsi della SSM)

La SSM può consentire la partecipazione ai corsi previsti nella propria programmazione ordinaria, anche mediante fruizione da remoto o asincrona, del personale amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia con qualifica dirigenziale ovvero inquadrati nella Terza Area funzionale.

Articolo 6

(Ulteriore attività formativa)

Il Ministero e la SSM possono coordinarsi in relazione ad ulteriori attività di loro competenza inerenti l'ufficio del processo

Articolo 7

(Finanziamento dell'attività didattica)

I costi conseguenti alle attività oggetto della presente Convenzione sono coperti integralmente dalle risorse europee ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.


Articolo 8

(Clausola di invarianza finanziaria)


Dall'attuazione della presente Convenzione non derivano, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 25 MAR 2022

Ministero della Giustizia
La Ministra
Marta Cartabia



Scuola Superiore della Magistratura
Il Presidente
Giorgio Lattanzi



PER COPIA CONFORME

Roma, li 28/3/2022

IL FUNZIONARIO

